



COMUNE DI ROASIO
PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N.16

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE
ART. 1 C.C. 816--837 L. 160/2019. ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di febbraio alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARABOLETTI Geom.Gianmario - Sindaco	Sì
2. RONDI Geom.GRAZIANO - Assessore	Sì
3. ALETTI GIOVANNI - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale VELOCE Dr. Guido, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TARABOLETTI Geom.Gianmario - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Esprime la seguente proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE ART. 1 C.C. 816--837 L. 160/2019. ANNO 2022.

Il Responsabile del Settore 3° : Ragioneria/Tributi, IORIO Rag. Elena, ha espresso il seguente parere tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. :

PARERE FAVOREVOLE

Roasio, li 21/02/2022

Il Responsabile del Servizio
IORIO Rag. Elena

Il Responsabile del Settore Ragioneria-Tributi, IORIO Rag. Elena, ha espresso il seguente parere contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

PARERE FAVOREVOLE

Roasio, li 21/02/2022

Il Responsabile del Servizio
IORIO Rag. Elena

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI);

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;

- che il sopra menzionato comma 817 così recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 6 del 30/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

- la deliberazione G.C. n. 26 del 09/03/2021 con la quale sono state approvate le tariffe relative al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2021;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, apportando alcune rettifiche ed integrazioni in applicazione alla normativa vigente;

DATO INOLTRE ATTO che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con relativi riferimenti e richiami.
2. Di approvare il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato A, relative al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, contenenti le seguenti articolazioni:
 - ☐ Canone di esposizione pubblicitaria;
 - ☐ Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - ☐ Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - ☐ Canone mercatale.
3. Di dare mandato all'ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
4. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la su estesa proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTA l'urgenza;

VISTO l'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi a margine dai Responsabili dei Servizi;

All'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1.- Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
- 2.- Di rendere, con successiva separata votazione unanime a favore palesemente espressa, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgente necessità di dare corso al dispositivo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la su estesa proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTA l'urgenza;

VISTO l'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi a margine dai Responsabili dei Servizi;

All'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.- Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

2.- Di rendere, con successiva separata votazione unanime a favore palesemente espressa, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgente necessità di dare corso al dispositivo.

*Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE
TARABOLETTI Geom. Gianmario

L'Assessore
RONDI Graziano

Il Segretario Comunale
VELOCE Dr. Guido

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. n.267/2000)

N 76 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07-mar-2022 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino al 22-mar-2022.

li 07-mar-2022

Il Segretario Comunale
VELOCE Dr. Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

X ☐ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

li, 07/03/2022

Il Segretario Comunale
VELOCE Dr. Guido
